

**CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI PRESSO L'ASILO
NIDO/MICRONIDO/NIDO FAMIGLIA _____ A FAVORE DI MINORI
RESIDENTI NEL COMUNE DI DARFO BOARIO TERME**

L'anno duemilaventisei, il giorno __ del mese di _____, in Darfo Boario Terme, nella sede Comunale

TRA

Il *Comune di Darfo Boario Terme* (di seguito denominato anche "il Comune"), con sede in Piazza Col. Lorenzini n. 4 a Darfo Boario Terme (BS), C.F. 00290170174, rappresentato dalla Dott.ssa Daniela Dogali, Responsabile del Settore Servizi Sociali e Istruzione, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente

E

L'Asilo Nido / Micronido / Nido Famiglia _____ (di seguito denominato anche "il Gestore"), con sede in _____ (____), Via _____, 250____ (____), C.F. _____ rappresentato da _____, in qualità di legale rappresentante, domiciliato/a presso la sede dell'Asilo Nido / Micronido / Nido Famiglia.

PREMESSO CHE

- il Comune di Darfo Boario Terme non dispone di una propria struttura per servizi socio-educativi per la prima infanzia e ritiene pertanto opportuno favorire l'accesso dei minori residenti ai servizi educativi per la prima infanzia erogati da asili nido/micronidi/ nidi famiglia privati autorizzati che accolgono o siano disponibili ad accogliere bambini residenti nel Comune, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale;
- il Comune di Darfo Boario Terme, con atto di Giunta Comunale n. 127 del 29/07/2026, ha:
 - deliberato l'adesione alla "Misura Nidi Gratis Plus 2026/2027" di Regione Lombardia per l'annualità 2026/2027, in attuazione della D.G.R. n. 6201 del 25/05/2026 e dell'Avviso regionale per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis Plus 2026/2027;
 - approvato la bozza della presente convenzione per la riserva di posti presso asili nido, micro nidi e nidi famiglia a favore di bambini residenti nel Comune di Darfo Boario Terme;

- il Comune e l'Asilo Nido/Micronido/Nido Famiglia agiscono ciascuno in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati personali per le attività di rispettiva competenza;
- la stipula della convenzione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia e al mantenimento degli stessi per tutta la durata della convenzione;
- la convenzione disciplina la riserva di n. ____ posti presso la struttura convenzionata per l'anno educativo 2026/2027 a favore di minori residenti nel Comune di Darfo Boario Terme. La convenzione conserva efficacia indipendentemente dall'ammissione del Comune alla Misura regionale "Nidi Gratis Plus 2026/2027"; in caso di ammissione si applicano altresì gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa regionale di riferimento;
- la convenzione non costituisce affidamento di servizi educativi al Gestore, ma disciplina la riserva di posti convenzionati e la compartecipazione comunale alle rette di frequenza.

RITENUTO OPPORTUNO

- promuovere l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia da parte delle famiglie residenti nel Comune di Darfo Boario Terme con figli di età compresa tra 0 e 3 anni, con particolare attenzione ai nuclei che versano in condizioni di vulnerabilità economica e sociale;
- sostenere le esigenze di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, favorendo la permanenza, l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, con specifico riguardo alla partecipazione lavorativa delle madri;
- concorrere alla riduzione degli oneri economici sostenuti dalle famiglie per il pagamento della retta di frequenza presso asili nido/micronidi/ nidi famiglia privati autorizzati convenzionati con il Comune.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto e impegni del Comune

Il Comune di Darfo Boario Terme si impegna a:

- individuare i minori beneficiari dei posti convenzionati secondo quanto previsto dalla presente convenzione e dall'Allegato 1;

- riconoscere, a favore dei nuclei familiari assegnatari dei posti convenzionati, una compartecipazione comunale alla retta di frequenza determinata secondo i criteri, le fasce ISEE e le misure di compartecipazione approvati con deliberazione della Giunta Comunale e riportati nell'Allegato 1 alla presente convenzione;
- precisare che la compartecipazione comunale è riferita esclusivamente alla retta di frequenza e non comprende eventuali costi aggiuntivi, salvo che gli stessi siano ricompresi nella retta applicata dal Gestore;
- comunicare al Gestore i nominativi dei minori beneficiari individuati sulla base della graduatoria predisposta secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'Allegato 1;
- collaborare con il Gestore al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione della presente convenzione;
- corrispondere direttamente al Gestore, con cadenza quadrimestrale, le quote di compartecipazione comunale spettanti, previa verifica della documentazione trasmessa dal Gestore;
- effettuare le necessarie verifiche amministrative in ordine alla permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici previsti dalla presente convenzione;
- consentire, per quanto di propria competenza, il regolare svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio connesse all'attuazione della presente convenzione.

Qualora il Comune sia ammesso alla Misura regionale "Nidi Gratis Plus 2026/2027", esso si impegna altresì a:

- individuare e comunicare al Gestore i nuclei familiari ammessi;
- svolgere gli adempimenti amministrativi, di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dalla normativa regionale;
- fornire al Gestore le indicazioni operative necessarie all'attuazione della Misura.

Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione l'Allegato 1 - "Criteri per l'assegnazione dei posti convenzionati presso servizi educativi per la prima infanzia".

ARTICOLO 2 - Obblighi del Gestore

Il Gestore si impegna a:

- riservare al Comune di Darfo Boario Terme, per l'anno educativo 2026/2027, n. __ posti destinati a minori residenti nel Comune di Darfo Boario Terme, secondo le modalità previste dalla presente convenzione e dall'Allegato 1;

- garantire l'erogazione del servizio educativo nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di servizi per la prima infanzia;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi educativi per la prima infanzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7;
- comunicare tempestivamente al Comune i posti che si rendessero vacanti, nonché ogni variazione relativa all'accesso e alla fruizione del servizio da parte delle famiglie beneficiarie dei posti convenzionati;
- mantenere invariate per tutta la durata della presente convenzione le rette applicate alle famiglie, fatto salvo quanto consentito dalla normativa regionale vigente o previamente comunicato e condiviso con il Comune;
- collaborare con il Comune nelle attività di gestione, monitoraggio e controllo inerenti alla presente convenzione;
- trasmettere con cadenza quadrimestrale la documentazione necessaria alla liquidazione delle quote di compartecipazione comunale previste dalla presente convenzione;

Qualora il Comune sia ammesso alla Misura regionale "Nidi Gratis Plus 2026/2027", il Gestore si impegna a rispettare tutti gli obblighi amministrativi, contabili, documentali, di rendicontazione, monitoraggio e controllo previsti dall'Avviso regionale e dai relativi provvedimenti attuativi, garantendo la piena collaborazione al Comune e agli organismi competenti.

ARTICOLO 3 - Disponibilità dei posti convenzionati

Il Gestore riserva al Comune di Darfo Boario Terme n. ____ posti presso la propria struttura per l'anno educativo 2026/2027, destinati ai minori individuati dal Comune secondo le modalità previste dalla presente convenzione.

I posti convenzionati restano nella disponibilità del Comune fino al 31 agosto 2026. Decorso tale termine senza che il Comune abbia comunicato al Gestore i nominativi dei minori assegnatari, il Gestore potrà disporre liberamente dei posti non richiesti, senza che sia dovuto alcun corrispettivo, indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo da parte del Comune.

Qualora un nucleo familiare assegnatario rinunci al posto prima dell'inserimento del minore o interrompa la frequenza nel corso dell'anno educativo, il Comune potrà procedere all'assegnazione del posto ad altro beneficiario compatibilmente con la disponibilità effettiva del posto presso la struttura.

Nel caso in cui, successivamente al 31 agosto 2026 o nel corso dell'anno educativo, il Comune richieda la disponibilità di ulteriori posti tra quelli

originariamente riservati ma non utilizzati, il Gestore verificherà la disponibilità degli stessi alla data della richiesta, senza che ciò comporti alcun obbligo di riserva o di mantenimento dei posti eventualmente già assegnati ad altri utenti.

Le parti si impegnano a collaborare al fine di favorire il migliore utilizzo dei posti convenzionati, nel rispetto dell'organizzazione del servizio e delle esigenze delle famiglie beneficiarie.

ARTICOLO 4 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e copre l'intero anno educativo 2026/2027, con scadenza al 31 luglio 2027.

Le parti potranno concordare il rinnovo della convenzione per gli anni educativi successivi, previa adozione dei necessari provvedimenti da parte del Comune e nel rispetto della normativa vigente.

La scadenza della presente convenzione non pregiudica la definizione dei rapporti economici maturati nel corso della sua vigenza, né l'adempimento degli obblighi connessi alla liquidazione delle somme dovute dal Comune al Gestore in relazione ai posti convenzionati effettivamente utilizzati.

Restano comunque fermi gli obblighi di rendicontazione, conservazione documentale e controllo previsti dalla normativa applicabile.

ARTICOLO 5 - Risoluzione e modifiche della convenzione

La presente convenzione potrà essere risolta di diritto, previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione di un congruo termine per le controdeduzioni o per la regolarizzazione, nei seguenti casi:

- grave o reiterato inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- perdita dei requisiti autorizzativi, organizzativi o gestionali richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio del servizio educativo per la prima infanzia;
- sospensione, revoca o cessazione dell'attività della struttura;
- violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali o di altre disposizioni normative applicabili alla gestione del servizio;
- mancato rispetto delle disposizioni regionali disciplinanti la Misura "Nidi Gratis Plus 2026/2027", qualora il Comune sia ammesso alla Misura e tali disposizioni risultino applicabili al Gestore.

Ciascuna parte può recedere dalla presente convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamenti normativi o organizzativi che rendano impossibile o non più conveniente la prosecuzione del rapporto

convenzionale, mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni.

L'eventuale mancata ammissione del Comune alla Misura regionale "Nidi Gratis Plus 2026/2027" non costituisce causa di risoluzione della presente convenzione e non pregiudica la validità degli obblighi reciproci delle parti relativi alla riserva dei posti convenzionati e alla compartecipazione comunale alle rette, fatti salvi gli obblighi espressamente collegati all'attuazione della Misura stessa.

Le parti si impegnano a valutare congiuntamente eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche della presente convenzione che si rendessero necessari in conseguenza di sopravvenute disposizioni normative, indicazioni regionali o esigenze organizzative connesse alla gestione del servizio.

Le eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere formalizzate mediante accordo scritto sottoscritto da entrambe le parti.

ARTICOLO 6 - Adempimenti e obblighi connessi alla Misura Nidi Gratis Plus

Qualora il Comune sia ammesso alla Misura regionale "Nidi Gratis Plus 2026/2027", le parti si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dall'Avviso regionale e dai relativi provvedimenti attuativi, con particolare riferimento agli adempimenti di rendicontazione, monitoraggio, conservazione documentale, tracciabilità finanziaria e collaborazione ai controlli.

ARTICOLO 7 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di ogni altra disposizione normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Comune di Darfo Boario Terme e il Gestore operano ciascuno in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di rispettiva competenza e secondo le proprie finalità istituzionali e organizzative.

Ciascuna parte garantisce che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente convenzione, all'assegnazione dei posti convenzionati, all'erogazione del servizio educativo, alla gestione delle agevolazioni economiche eventualmente previste e all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e normativi connessi.

Le parti adottano idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati personali trattati, nonché per prevenire trattamenti non autorizzati, illeciti o non conformi alla normativa vigente.

Qualora il Comune sia ammesso alla Misura regionale "Nidi Gratis Plus 2026/2027", le parti si impegnano inoltre al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali previsti dall'Avviso regionale, dalle eventuali Linee Guida regionali e dagli ulteriori provvedimenti attuativi della Misura.

Le parti provvedono a rendere agli interessati le informative sul trattamento dei dati personali di rispettiva competenza secondo le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa vigenti.

ARTICOLO 8 - Disposizioni finali e comunicazioni

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile, della normativa statale e regionale vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia e, qualora applicabili, le disposizioni relative alla Misura regionale "Nidi Gratis Plus 2026/2027".

Eventuali controversie inerenti all'interpretazione, applicazione o esecuzione della presente convenzione che non possano essere risolte in via bonaria tra le parti saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese di registrazione a carico della parte che ne richiede la registrazione.

L'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole della presente convenzione non comporta la nullità o inefficacia dell'intero accordo, qualora le restanti disposizioni siano idonee a conservarne la validità e l'efficacia.

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti e conservata agli atti secondo la normativa vigente.

Tutte le comunicazioni inerenti all'esecuzione della presente convenzione sono effettuate ai seguenti recapiti:

Comune di Darfo Boario Terme:

- e-mail: zerosei@comune.darfoboarioterme.bs.it
- PEC: comune.darfoboarioterme@pec.regione.lombardia.it

Gestore:

- e-mail: _____
- PEC: _____

Le comunicazioni aventi rilevanza giuridica, comprese quelle relative a contestazioni, diffide, recesso, risoluzione o modifiche della presente convenzione, sono effettuate mediante PEC.

Le comunicazioni operative possono essere trasmesse mediante posta elettronica ordinaria.

Ciascuna parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra eventuali variazioni dei recapiti sopra indicati. In mancanza di tale comunicazione, le comunicazioni effettuate agli indirizzi risultanti dalla presente convenzione si intendono validamente eseguite.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

Dott.ssa Daniela Dogali

Per il GESTORE



*Allegato alla Convenzione
approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 29/07/2026*

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI CONVENZIONATI PRESSO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1. OGGETTO

Criteri per l'assegnazione dei posti convenzionati dal Comune di Darfo Boario Terme presso servizi educativi per la prima infanzia convenzionati.

2. DESTINATARI

L'assegnazione dei posti viene effettuata in favore di bambini/e residenti nel Comune di Darfo Boario Terme di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, appartenenti a nuclei familiari (coppie o monogenitori) che:

- hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità (ISEE minorenni o ISEE per le prestazioni familiari e per l'inclusione, nei casi previsti dalla normativa vigente) inferiore o uguale a euro 25.000;
- sostengono una retta mensile superiore all'importo rimborsabile da INPS mediante "Bonus nido nazionale".

L'accesso ai posti convenzionati avviene sulla base della graduatoria predisposta secondo i criteri di cui al presente allegato e fino alla concorrenza del numero di posti disponibili presso ciascuna struttura convenzionata.

3. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

In base alle richieste pervenute, gli Uffici comunali competenti formano una graduatoria per ciascuna struttura relativamente ai posti convenzionati con la stessa, redatta sulla base dei seguenti criteri:

- disagio sociale (con relazione dei Servizi Sociali) o disabilità della/del bambina/o o del genitore (con certificazione servizio specialistico pubblico): punti 10;
- bambina/o convivente con un solo genitore: punti 8;
- bambina/o convivente con entrambi i genitori: punti 5;
- bambina/o convivente con altri fratelli di età inferiore a 3 anni, per ciascun fratello: punti 2;
- bambina/o convivente con altri fratelli di età pari o superiore a 3 anni e inferiore a 6 anni, per ciascun fratello: punti 1;
- presenza nel nucleo familiare di fratelli con disabilità certificata dal competente servizio specialistico pubblico: punti 5.

In caso di parità di punteggio, farà fede, per precedenza, il minore indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e in subordine la data di presentazione della domanda di ammissione. In caso di rinuncia al posto, a seguito di ammissione,



il nominativo verrà cancellato dalla graduatoria e si procederà alla chiamata seguendo l'ordine della stessa.

La graduatoria mantiene validità per l'anno educativo di riferimento ed è utilizzata per l'assegnazione dei posti convenzionati disponibili e per eventuali scorrimenti conseguenti a rinunce o decadenze.

4. RAPPORTO CON EVENTUALI MISURE REGIONALI

L'assegnazione del posto convenzionato costituisce misura comunale autonoma.

L'eventuale accesso a contributi regionali, statali o di altri enti finalizzati all'abbattimento della retta di frequenza è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalle relative disposizioni normative e all'ammissione del Comune alle misure di finanziamento previste.

L'assegnazione del posto convenzionato non comporta automaticamente il diritto all'ottenimento di ulteriori contributi pubblici.

5. COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA RETTA

- 4% della retta mensile applicata dal Gestore per nuclei familiari con ISEE fino a € 10.140,00;
- 3% della retta mensile applicata dal Gestore per nuclei familiari con ISEE compreso tra € 10.140,01 ed € 25.000,00.

La compartecipazione comunale è riferita esclusivamente alla retta di frequenza e non comprende eventuali costi aggiuntivi, salvo che gli stessi siano ricompresi nella retta applicata dal Gestore.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali, acquisiti dalle istanze e dalla documentazione presentata, saranno trattati dagli organi competenti nel rispetto della normativa sulla protezione dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679.

7. VERIFICHE E CONTROLLI

Ferme restando le responsabilità previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o il venir meno dei requisiti richiesti, il Comune provvederà alla revoca del beneficio concesso e al recupero delle somme eventualmente erogate o indebitamente percepite.

8. ENTRATA IN VIGORE

I presenti criteri entrano in vigore dal momento della loro approvazione.